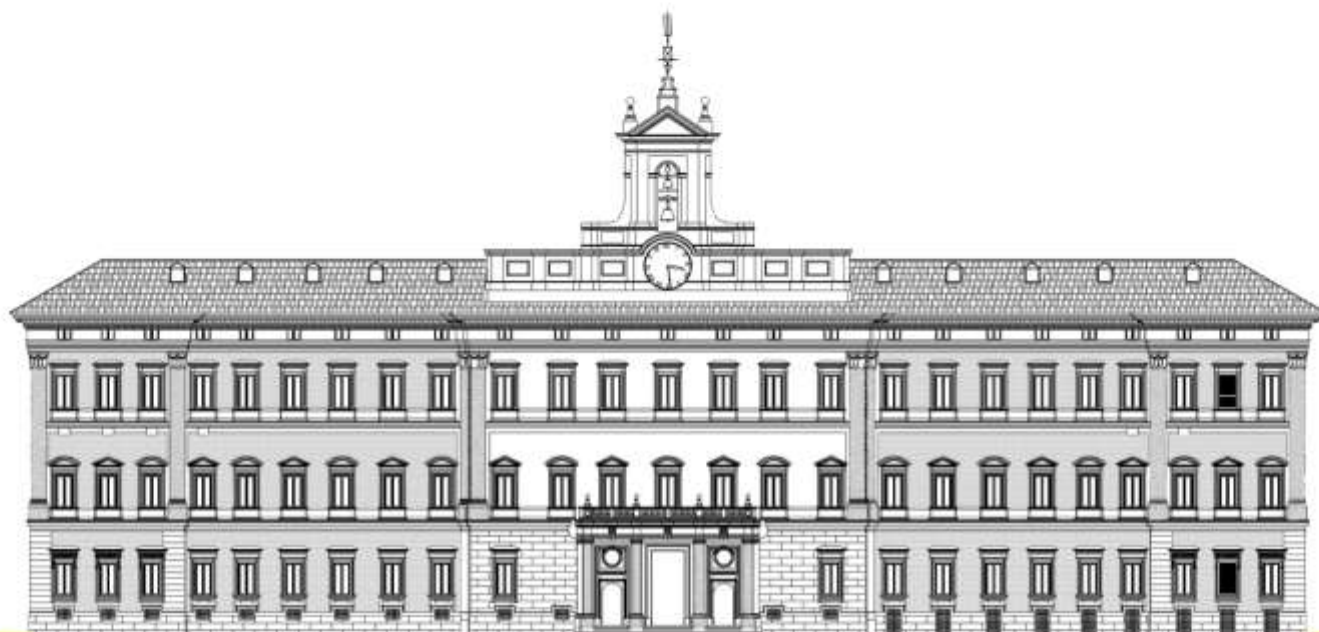




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1027-A

Personale assunto a contratto dalle rappresentanze
italiane all'estero

N. 37 – 12 novembre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1027-A

Personale assunto a contratto dalle rappresentanze
italiane all'estero

N. 37 – 12 novembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO.....	- 3 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	1027-A
Titolo:	Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Ciprini
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XI Commissione (Lavoro)

PREMESSA

La proposta di legge - nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito - reca disposizioni relative alla retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Personale assunto a contratto dalle rappresentanze italiane all'estero

Normativa vigente. L'articolo 157 del DPR n. 18/1967 prevede che la retribuzione annua base spettante al personale assunto a contratto dalle rappresentanze italiane all'estero sia fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.

La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi.

L'articolo 157-sexies del DPR n. 18/1967 prevede, tra l'altro, che per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetti l'intera retribuzione per i primi 45 giorni. e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto.

L'art. 159 del DPR n. 18/1967 prevede che, in aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, siano rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

La norma estende alle delegazioni diplomatiche speciali la possibilità - riconosciuta dal testo vigente dell'articolo 152, del DPR n. 18/1967 alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari di prima categoria e agli istituti italiani di cultura - di assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale e nel limite complessivo vigente di 2.920 unità (articolo 1, comma 1, lettera a).

Viene, altresì, sostituito l'articolo 157 del DPR n. 157/1967, che disciplina i criteri per la determinazione delle retribuzioni spettanti al personale assunto a contratto dalle rappresentanze italiane all'estero con un nuovo testo. La nuova disposizione prevede che la retribuzione annua venga fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede dalle organizzazioni internazionali e da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, assimilabile agli impiegati assunti a contratto. Il Ministero degli affari esteri si avvale, a tal fine, di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali [comma 1, lett. e), cpv. comma 1].

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al cpv. comma 1 [comma 1, lett. e), cpv. comma 2]. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita [comma 1, lett. e), cpv. comma 3]. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese [comma 1, lett. e), cpv. comma 4].

Viene quindi sostituito con una nuova formulazione l'articolo 157-*sexies*, che nel testo vigente riconosce in caso di malattia per i titolari di contratto a tempo indeterminato l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e nei successivi 15 la retribuzione ridotta di un quinto. La nuova disposizione estende i summenzionati termini rispettivamente a 90 e 30 giorni (comma 1, lettera f).

In materia di viaggi di servizio viene previsto che, previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo di quanto già previsto a normativa vigente (rimborso delle spese di vitto e di alloggio) e in aggiunta alle spese di viaggio/trasporto, venga corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento [comma 1, lett. g), cpv. comma 2].

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la proposta è assistita da una clausola generale di invarianza finanziaria (comma 2), si evidenzia in primo luogo la necessità di acquisire gli elementi necessari ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità – già riconosciuta alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari di prima categoria e agli istituti italiani di cultura - di assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio. Infatti, poiché non risulta modificato il contingente complessivo delle unità da assumere con le predette modalità, appare necessario chiarire:

- se possa determinarsi comunque – sia pure all'interno del predetto limite – un incremento di contratti rispetto a quelli attualmente stipulati, con conseguenti maggiori oneri;
- qualora il limite massimo di assunzioni risulti già raggiunto a normativa vigente, se possano verificarsi criticità sul piano amministrativo per le amministrazioni che dovessero essere costrette, ai fini del rispetto del limite stesso, a rinunciare a parte dei contratti stipulati.

Si osserva inoltre che la proposta interviene su vari punti della disciplina in materia di retribuzione del personale in questione, talvolta modificando o integrando, e talvolta semplicemente riformulando le vigenti disposizioni. Occorrerebbe quindi precisare i profili

effettivamente innovativi delle disposizioni in esame, anche alla luce della prassi attualmente adottata per l'applicazione della disciplina del DPR 18/1967. Tali indicazioni appaiono necessarie per verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre.

Andrebbero altresì indicati i possibili riflessi finanziari della disposizione che prevede che il Ministero degli affari esteri si avvalga "ove possibile", ai fini del reclutamento del suddetto personale, di agenzie specializzate a livello internazionale. In particolare, andrebbero chiariti gli effettivi margini di discrezionalità per il Ministero nell'applicazione della disposizione, precisando, per converso, le condizioni che ne rendono possibile la disapplicazione.

Un chiarimento appare altresì opportuno in merito alla disposizione che estende da 45 a 90 giorni il periodo massimo in cui l'impiegato assunto a tempo indeterminato può godere dell'intera retribuzione in caso di malattia, nonché a quella che estende da 15 a 30 giorni il termine in base al quale, in caso di ulteriore prolungamento del periodo di malattia, la retribuzione è ridotta di un quinto.

Appare infine opportuna l'acquisizione di una valutazione in merito agli effetti finanziari discendenti dalla norma che ridefinisce la disciplina dei viaggi di servizio [comma 1, lett. g), cpv. comma 2].